

TARIFFE DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE - modalità di pagamento

Decreto 26/11/2012 n. 267 recante “Regolamento riguardante i proventi delle attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici” – G.U.R.I. Serie generale n. 80 del 5.4.2013

Chiarimenti per le modalità di pagamento e di versamento

Si ritiene utile riassumere le informazioni aggiornate inerenti il versamento delle tariffe per il Servizio tecnico Centrale

In attuazione delle vigenti “Istruzioni sul Servizio di tesoreria dello Stato”, i soggetti tenuti al versamento delle tariffe ai sensi del D.M. n. 267/2012, potranno effettuare il versamento degli importi dovuti, in alternativa alla modalità prevista dall’art. 4 del medesimo D.M., anche tramite bonifico bancario utilizzando il seguente IBAN

IT24T 01000 03245 348 015357005

Si prega quanti stiano provvedendo ai versamenti, di inserire necessariamente nella causale almeno le seguenti parole: “*Capo XV Cap. 3570/05 STC-CSLP DM 267/12, lett. All. I*”

Si ricorda, ad ogni buon fine, che copia della ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere necessariamente allegata all’istanza presentata o comunque trasmessa al Servizio Tecnico Centrale, anche tramite fax o e-mail.

Si informa, inoltre, che nella legge di conversione 9.8.2013 n.98 del D.L. 21.6.2013 n.69, recante “disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, all’art.30 è stato inserito il comma 5 bis, riguardante ulteriori disposizioni in merito all’applicazione del Decreto MIT n.267/2012, che di seguito si riporta integralmente: *“I destinatari degli atti amministrativi relativi alle attività ricomprese nell’art.7, comma 9 della legge 1 agosto 2002, n.166, effettuate dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, già rilasciati alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 26 novembre 2012, n.267, sono tenuti al versamento, entro il 30 giugno 2014, dell’aliquota percentuale dell’importo totale di cui all’allegato I annesso allo stesso regolamento, corrispondente ai giorni di validità degli atti amministrativi rilasciati, nonché all’importo totale, nei casi in cui tali atti non prevedano un termine di scadenza”*.

Pertanto, gli operatori economici che al 20 aprile 2013 risultano titolari di Attestati (senza scadenza) di qualificazione o di denuncia attività, in quanto Produttori di elementi in legno o Centri di trasformazione (dell’acciaio o del legno), sono tenuti, entro la data del 30 giugno 2014, al pagamento delle somme riportate, rispettivamente, nella tabella G o L del citato Decreto n.267, secondo le modalità indicate nell’art.4 del medesimo Decreto, ovvero attraverso bonifico bancario, utilizzando l’IBAN indicato nelle precedenti news della presente home page.

Si precisa che sono tenute al pagamento, altresì, le imprese che hanno presentato istanza prima del 20 aprile 2013 e che hanno ricevuto l’Attestato successivamente, in vigenza del Decreto n.267. Per tali ditte non vale la proroga del pagamento al 30 giugno 2014, per cui il pagamento deve

essere contestuale al ricevimento dell'Attestato.

Per i **versamenti provenienti da paesi dell'unione monetaria europea**, si fa presente che con circolare n. 19 del 18 maggio 2009, la Ragioneria generale dello Stato ha fornito indicazioni in merito alle modalità di utilizzo dello strumento del bonifico bancario disposto fuori del territorio nazionale per effettuare versamenti alla Tesoreria statale.

I versanti non residenti e non titolari di conti correnti postali o bancari in Italia, possono effettuare versamenti a favore dell'entrata del bilancio statale disponendo un bonifico di tesoreria e fornendo alla banca estera le seguenti coordinate:

codice BIC: BITAITRRENT;

IBAN: codice IBAN relativo al conto di Tesoreria ovvero al capitolo/articolo di bilancio di destinazione del versamento, sopra indicato: IT24T0100003245 348015357005;

causale del bonifico: secondo indicazioni sopra fornite.

Roma, 29 novembre 2013